



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE PRODUZIONI TIPICHE

ISTITUZIONE DELLA De.Co (Denominazione Comunale)

Approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 15 del 28/07/2025
(pubblicata dal 07/08/2025 al 22/08/2025, esecutiva dal 17/08/2025).

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito di intervento per la tutela la valorizzazione e la promozione delle attività

Art. 3 Istituzione della De.Co.

Art. 4 Istituzione e tenuta dei Registri dei prodotti

Art. 5 Istituzione di un Elenco pubblico delle iniziative e manifestazioni

Art. 6 Requisiti per l'iscrizione nel Registro dei prodotti De.Co.

Art. 7 Procedura per l'iscrizione nel Registro e nell'Elenco pubblico

Art. 8 Commissione

Art. 9 Logo De.Co. e suo utilizzo

Art. 10 Osservatorio comune della De.Co.

Art. 11 Divulgazione della denominazione

Art. 12 Spazio dedicato nelle Biblioteche comunali e nel sito web "Nel cuore del Commercio"

Art. 13 Norme finali

Allegati al presente regolamento:

Allegato A) fac-simile modulo di segnalazione in carta semplice per il riconoscimento dei prodotti o delle manifestazioni De.Co.

Allegato B) fac-simile domanda di iscrizione nel registro da parte dei produttori De.Co. (da compilare in bollo)

Allegato C) fac-simile di Disciplinare di produzione/Scheda Identificativa Prodotto/Lavorazione De.Co.

Articolo 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali e le produzioni artigianali rappresentative delle tradizioni che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico nonché uno strumento di promozione dell'immagine del territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.
2. L'Unione individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività artigianali, agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e alla preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, in quanto tipiche, rappresentano un vanto del territorio stesso e quindi meritevoli di essere valorizzate anche attraverso sagre o manifestazioni.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, divenendo promozione e sviluppo del territorio stesso attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute su tutta la comunità.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutori e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, l'Unione intende valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del proprio territorio.
5. L'Unione, ispirandosi quindi ai criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

Articolo 2

Ambito di intervento per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle attività

In particolare, l'azione dell'Unione si attua come segue:

- a) indagini conoscitive finalizzate a individuare l'esistenza sui territori di specifiche e caratteristiche produzioni artigianali e agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un registro dei prodotti De.Co. (Denominazione Comunale);
- b) assunzione, nella fattispecie di prodotti artigianali e agro-alimentari (riferendosi alla definizione De.Co. di cui sopra) che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali l'Unione si avvale della commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento nel rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- c) rilascio del logo "De.Co" (Denominazione Comunale), al fine di attestare e diffondere l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare;
- d) assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti artigianali e agro-alimentari locali (e delle attività culturali a esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
- e) intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- f) promozione e sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal "Regolamento sui rapporti di collaborazione con gli enti del terzo settore per lo svolgimento di attività attinenti il Settore Programmazione Territoriale" (Approvato con delibera di C.U. n 10 del 28/03/2024), ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività artigianali e agro-alimentari.

Articolo 3

Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., "Denominazione Comunale", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio dell'Unione Valli e Delizie nel territorio comprendente i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, aventi stesse caratteristiche morfologiche e climatiche e sul quale si sono sviluppate tradizioni gastronomiche o modalità di trasformazione e consumo di prodotti molto simili.
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto. Con essa l'Unione e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi

e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato territorio.

Articolo 4

Istituzione e tenuta dei Registri dei prodotti

1. La Struttura organizzativa competente per la tenuta dei registri e gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è individuata all'interno dei servizi dell'Unione, nello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. Il responsabile della Struttura di cui al comma 1, o suo delegato, è responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento e cura la tenuta del Registro e dell'Elenco pubblico di cui all'art.5.
3. Per ogni Comune dell'Unione Valli e Delizie, viene istituito un Registro per i prodotti agro-alimentari tipici che ottengono la De.Co. L'iscrizione nel Registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
4. Nel Registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo o alle indicazioni della scheda descrittiva;
 - gli estremi del provvedimento che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
5. Con proprio provvedimento la Giunta dell'Unione Valli e Delizie approverà i loghi De.Co. definendone forma e contenuto.

Articolo 5

Istituzione di un Elenco pubblico delle iniziative e manifestazioni

1. Per ogni Comune dell'Unione Valli e Delizie, viene istituito un apposito Elenco pubblico in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione nell'Elenco pubblico le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.Co. e di altri prodotti tipici locali;
 - dei prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali;
3. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio dell'Unione per almeno tre anni consecutivi e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
4. L'Unione può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive.

5. L'uso difforme o improprio del logo può comportare la cancellazione dall'Elenco pubblico.

Articolo 6

Requisiti per l'iscrizione nel Registro dei prodotti De.Co.

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito nei territori dei Comuni dell'Unione Valli e Delizie ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. Possono essere riconosciuti solo prodotti e specialità preparate secondo gli usi e le tradizioni locali.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale, devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare nel rispetto della vigente normativa in materia di difesa fitosanitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

Articolo 7

Procedura per l'iscrizione nel Registro e nell'Elenco pubblico

1. Le istanze inerenti i prodotti da iscrivere nel Registro o le manifestazioni da iscrivere nell'Elenco pubblico, possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e dai singoli Comuni, al SUAP dell'Unione Valli e Delizie, previa presentazione della relativa segnalazione di cui all'allegato A), oppure in caso di attività produttrice di un prodotto, con istanza di cui all'allegato B).
2. Le istanze devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione, secondo il modello in allegato C). In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio dell'Unione Valli e Delizie o dei singoli Comuni;
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Il Responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, verificata la completezza della stessa e richieste eventuali integrazioni, la sottopone, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, alla Commissione competente di cui all'art. 8 ai fini del

giudizio sull'ammissibilità della iscrizione nel Registro o nell'Elenco, che si pronuncia, di norma, entro i successivi trenta giorni, con parere vincolante.

4. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo dell'istanza e degli altri elementi informativi raccolti:

- verifica se il prodotto segnalato ha le caratteristiche utili per l'iscrizione al Registro De.Co., ovvero se la manifestazione ha i requisiti per essere inserita nell'Elenco pubblico ed esprime formale parere;
- predispone, per ogni singolo prodotto o manifestazione che propone di iscrivere, una scheda identificativa delle sue caratteristiche peculiari e, ove lo ritenga necessario, un disciplinare.

5. Il Responsabile del procedimento provvede, con proprio provvedimento:

- ad iscrivere i prodotti su cui la Commissione ha espresso parere favorevole nel registro De.Co. recependo contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.,
- ad annotare nel Registro le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co sui loro prodotti;
- ad inserire nell'Elenco pubblico le manifestazioni su cui la Commissione ha espresso parere favorevole.

6. L'accoglimento della richiesta è comunicata all'impresa dal SUAP, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel Registro o nell'Elenco (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. L'eventuale diniego conseguente a parere negativo della Commissione deve essere adeguatamente motivato, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. e i.

7. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.

8. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo devono essere utilizzati i modelli predisposti dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie sulla base dei fac simile allegati al presente Regolamento.

Articolo 8

Commissione

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel Registro o nell'Elenco pubblico delle De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione per ogni comune, composta da numero tre membri e un segretario verbalizzante, precisamente:

- PRESIDENTE: il Sindaco del Comune nel quale viene avviata la procedura, o un suo delegato;
- MEMBRI: due tecnici o figure qualificate rappresentanti il Comune, esponenti del settore merceologico relativo al prodotto o esperti dell'evento indicato nell'istanza. Tali membri saranno scelti tra una rosa di nomi, composta da curricula raccolti e suddivisi per ogni comune tramite avviso pubblico, con durata biennale, approvata con determina del dirigente del SUAP, di cui darà informazione alla Giunta dell'Unione attraverso comunicazione. Il Dirigente del SUAP, in base all'istanza pervenuta, nominerà i componenti della Commissione, attingendo dalla rosa approvata dalla Giunta dell'Unione. In caso in cui nella rosa non siano presenti figure esperte relative all'istanza, o queste non siano disponibili, saranno nominate figure proposte dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

- **SEGRETARIO:** un componente del Servizio Sportello Unico Attività Produttive.

2. A supporto del lavoro delle Commissioni, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare ulteriori esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore, e componenti delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentativi.

3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.

4. Non è previsto alcun compenso o rimborso spese per i componenti della Commissione.

5. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature e impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

Articolo 9

Logo De.Co e suo utilizzo

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel Registro di cui all'art.4 o le iniziative e manifestazioni nell'Elenco di cui all'art. 5, viene adottato un apposito logo identificativo a colori. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

2. L'Unione Valli e Delizie concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co" dei rispettivi Comuni e del relativo logo identificativo, nel rispetto delle disposizioni che seguono:

- è vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo da parte di soggetti non autorizzati e ogni abuso verrà perseguito a termini di legge;
- le iniziative, le manifestazioni e le produzioni iscritte nell'Elenco possono fregiarsi del logo per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

3. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del logo, o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso logo, il Responsabile del procedimento, diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e al rispetto del Regolamento, della concessione o del disciplinare. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione può essere revocata e il soggetto cancellato dal Registro, sentita la Commissione, con determinazione motivata dal Responsabile, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie.

Articolo 10

Osservatorio della De.Co.

1. I Comuni possono istituire presso la Conferenza dei Capigruppo, un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente Regolamento che funge da cabina di regia e di coordinamento.

2. A questo Osservatorio perviene, con scadenza annuale, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione da parte del Responsabile del procedimento.

3. L'Unione, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le Organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari.

Articolo 11

Divulgazione della denominazione

1. L'Unione:

- a) assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima diffusione delle disposizioni previste dal presente Regolamento;
- b) incoraggia forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività artigianali e agro-alimentari di cui al presente Regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia;
- c) valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentative di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che l'Unione stessa è tenuta a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 12

Spazio dedicato nelle Biblioteche comunali

e nel sito web "Nel cuore del Commercio"

- 1. Nell'ambito delle Biblioteche dei singoli Comuni può essere istituito uno spazio documentale, aperto all'ordinaria consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale e il materiale raccolto in merito ai prodotti e alle manifestazioni di Denominazione Comunale dei Comuni dell'Unione.
- 2. Al fine di garantire la massima conoscenza dei prodotti che otterranno la Denominazione Comunale, verrà istituita un'apposita sezione nel sito web dell'Unione e nel sito "Nel cuore del Commercio" e si procederà alla pubblicazione di articoli, notizie e approfondimenti.

Articolo 13

Norme finali

Il presente Regolamento entrerà in vigore una volta decorso il termine di 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

ALLEGATO - A -

(fac-simile di segnalazione da compilare da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Unione dei Comuni Valli e Delizie

Sportello Unico Attività Produttive

PEC : protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

OGGETTO: segnalazione per il riconoscimento prodotti o eventi De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____

e residente in _____ Via _____

codice fiscale _____ in qualità di _____

segnala ai fini dell'attribuzione della De.Co., il seguente (*indicare con una X*):

☐ prodotto ☐ evento o manifestazione

denominazione: _____

In caso di manifestazioni:

luogo di svolgimento: _____

anni in cui si è svolta: _____

In caso di prodotti:

tipologia (*breve descrizione*): _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (*se conosciute*): _____

Allega i seguenti documenti:

☐ scheda descrittiva del prodotto o dell'evento, in cui sono indicati l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari, come da Regolamento.

☐ altro _____ *

Data _____

Firma _____

allegare un documento di identità se non firmato digitalmente

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione di cui all'art. 8 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

ALLEGATO - B-

(fac-simile di domanda da compilare in bollo)

OGGETTO: richiesta di iscrizione da parte di produttori nel Registro De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____

in qualità di titolare/leg.rappr. della Ditta _____

avente la qualifica di: ☐ commerciante al dettaglio

☐ imprenditore agricolo ☐ artigiano

☐ esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande

☐ altro

con sede in _____ Via _____ P.Iva _____

premessi:

- che la propria ditta produce _____

- che il suddetto prodotto:

☐ è già iscritto nel registro comunale De.Co.;

☐ per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio dell'Unione Valli e Delizie, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale;

CHIEDE

☐ l'iscrizione nel Registro De.Co. del suddetto prodotto;

☐ il riconoscimento di attività produttrice del prodotto iscritto _____ nel Registro De.Co., con la possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto;

- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;

- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);

- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.

Allega i seguenti documenti:

- ☐ scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.
- ☐ altro _____ *

Data

Firma

_____ *allegare un documento di identità se non firmato digitalmente*

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione di cui all'art. 8 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

ALLEGATO – C –

fac-simile di **Disciplinare di produzione/Scheda Identificativa/ Prodotto/ Lavorazione/ Manifestazioni De.Co.**

DENOMINAZIONE:

.....
.....

DESCRIZIONE GENERALE:

.....
.....

CENNI E RICERCA STORICA *(indicando il periodo al quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto la prima edizione dell'evento):*

.....
.....

AREA GEOGRAFICA E CONTESTO di produzione o svolgimento:

.....
.....

METODO di preparazione/coltivazione/svolgimento *(consolidato nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, compresi se trattasi di prodotti alimentari di ingredienti e quantità):*

.....
.....

IMPIEGHI, PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE NOTE *(se previsti):*

.....
.....

CONSERVAZIONE E STAGIONATURA (*se previsti*):

.....
.....

MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATE :

.....
.....

DESCRIZIONE dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura ovvero dei luoghi di svolgimento:

.....
.....

TRASPORTO, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSUMO (*se previsti*):

.....
.....

Data

Firma

_____ *allegare un documento di identità se non firmato digitalmente*

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione di cui all'art. 8 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*